Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 agosto 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 2 luglio 1959 registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1959 registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 159

MEDAGLIA D'ARGENTO

MANTOVANI Alessandro, aviere di governo. — Figlio di italiani residenti all'estero rientrava volontariamente in Italia per compiere il proprio dovere verso la Patria in armi. Arruolatosi in qualità di aviere si offriva per assolvere missioni di carattere informativo che portava a termine con esito positivo. Durante la più rischiosa di tali missioni, si lanciava con paracadute in terra nemica, permanendovi per oltre due mesi. Successivamente catturato e sottoposto a maltrattamenti che gli procuravano lesioni ed infermità, si rifiutava di svelare le notizie di cui era a conoscenza. Costante esempio di eroismo ed elevato senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo, 21 dicembre 1942-4 settembre 1944.

(4836)

Decreto Presidenziale in data 2 luglio 1959 registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1959 registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 161

MEDAGLIA DI BRONZO

FINO Edoardo, cappellano militare. — Cappellano militare durante il conflitto tra le Forze italiane e tedesche derivato dall'improvviso armistizio si prodigava nel raccogliere morti e feriti sino sotto la linea del fuoco. All'alba dell'11 settembre conosciuta la esistenza di un migliaio di avieri e soldati bloccati senza viveri da due giorni riusciva con tre avieri a sottrarre dal magazzino già sotto controllo tedesco un autocarro pieno di viveri ed a portarlo ai bloccati sfidando il pericolo di essere scoperto e quello del tiro nemico che sbarrava la strada che doveva percorrere per riuscire nell'intento. — Base Aerea di Rodi, 11 agosto 1942-23 dicembre 1943.

(4838)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1959, n. 680.

Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonchè il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche, di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60.

Art. 2.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono partecipare agli scrutini per la promozione alle qualifiche superiori, debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e documenti che ciascuno di essi creda di aggiungere.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono essere destinati alle Preture, per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 249, debbono presentare apposita istanza.

Art. 3.

Fino a quando non sia diversamente disposto, per quanto concerne la composizione della Commissione esaminatrice e lo svolgimento e la valutazione delle prove in materia di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di prima classe, continuano ad applicarsi le norme di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di assegnare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai posti direttivi o in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, esclusa la massima. L'articolo 7, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1959.

Elenco suppletivo degli alberghi, pensioni e locande.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, che detta norme per la classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382, che apporta modificazioni alla classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1958, con il quale sono stati approvati e resi esecutivi gli elenchi definitivi di classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande della Repubblica;

Visti gli atti della Commissione centrale, prevista dall'art. 6 del cennato regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975;

Ritenuta la necessità di pubblicare un elenco supplettivo di esercizi classificati dietro esame di ricorsi presentati a' sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge teste indicato;

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'unito elenco suppletivo di alberghi, pensioni e locande definitivamente classificati, a' termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di classifica nazionale alberghiera per il biennio 1959-1960.

L'elenco stesso forma parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1959

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

PROVINCIA DI ANCONA

FABRIANO

LOCANDE
Ancona - Paoletti Rina, via Cialdini, 43.

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

CHATILLON

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Dell'Angelo - Cumarini Rodolfo, via E. Chanoux, 99.

COURMAYEUR

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Della Pineta - Ruffier Fortunata in Belfrond, via Vittoria
Ferrato - Ferrato Giuseppe, via Roma, 26.
Ferrato (dipendenza) - Ferrato Giuseppe, via Roma.
La Montanina - De Rocchi Lucia in Del Furia, via Provinciale, 9.

SAINT VINCENT

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Cucciolo - Mighè Clorinda, viale Piemonte.
Cucciolo (dipendenza) - Mighè Clorinda, viale Piemonte

VALTOURNANCHE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Al Piolet - Ghigliazza Olga in Zanni, via Alle Funivie, 22
Nord (dipendenza) - Pession Delfina, capoluogo.
Serenella - Bigoni Perron Augusta, frazione Breuil Cervinia.

VERRES

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Castello - Gianotti Michele, via Duca d'Aosta, 14.

PROVINCIA DI AREZZO

TERONTOLA

LOCANDE
Del Cervo - Monaldi Emilio, piazza Stazione, 15.

PROVINCIA DI BELLUNO

AURONZO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Delle Alpi - Stanzani don Arturo, località Misurina.

PROVINCIA DI BOLZANO

DOBBIACO

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Stella Alpina - Klettenhammer Walter, via Larini, 11.

MERANO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Villa Undine - Hesse Otto, via Montelucco, 3.

MONGUELFO

LOCANDE
Erharter - Pichler Anna, via Casies, 3.

NOVA PONENTE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Cavallino - Herbst Francesca in Zelger, capoluogo.

TIRES

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Dolomiti Lavina Bianca (dipendenza) - Poeder Emma in Kainzwalder, capoluogo.

TUBRE

LOCANDE
Wiesenheim - Albert Nicola, capoluogo.

PROVINCIA DI BRESCIA

DESENZANO DEL GARDA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Tripoli - Baroni Romilda, piazza Matteotti, 93.

GARDONE RIVIERA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Villa del Sogno - Mayrl Vincenzo, via Zanardelli, 8, frazione Fasano.

PROVINCIA DI CATANZARO

SOVERIA MANNELLI

LOCANDE
Capolupo Gigliotti Angelina in Capolopo, corso Garibaldi, 256.

PROVINCIA DI CREMONA

CREMONA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Roma - Cortellazzi Ottorino, via Manzoni, 5.
LOCANDE
Speranza - Dragoni Virginia, via Palestro, 3.

CREMA

LOCANDE
Agnello - Pepori Erio, via Cavour, 11.

PROVINCIA DI FIRENZE

FIRENZE

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Romualdi - Morelli Germana in Romualdi, via Fiume, 8.

PROVINCIA DI FOGGIA

FOGGIA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Europa - Rizzi Giovanna, via Monfalcone, 52.

MONTE SANT'ANGELO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Roma - Schiavone Giuseppina, piazza Mario Di Lio, 5.

PROVINCIA DI FORLI'

CATTOLICA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Maura - Della Santina Nazzareno, via Risorgimento, 17.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Andrea - Galli Seconda, via Fiume, 33.

CESENATICO

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Vienna - Ghetti Jolanda, via Angeloni.

RICCIONE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Al Pesce d'Oro - Signorini Lucia, via Gramsci, 62.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Myosotis - Conti Giuseppe, via San Martino, 21
Nuova Riccione - Barilari Ada, viale Michelangelo, 13.
Taormina - Conti Lino, via Boito, 15

LOCANDE
Rodi - Bronzetti Noemi, viale Mameli, 11.

RIMINI

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Ausonia - Boldrini Dino, viale Misurata, 51.
Beau Rivage - Piscaglia Maria in Casadei, via Trapani, 8
Nuova Medusa - Pollini Ines, viale Regina Margherita, 32

RIMINI - MIRAMARE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Roma Spiaggia - Zauli Francesco, viale Regina Margherita [illegible]8

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Mona[illegible]o - Grossi Giuseppe, via Oliveti 36
Stella Marinara - Pietranera Lisetta, via Tirrenia, 10.
Vedea - Montemaggi Rosina, via Latina, 4.

RIMINI - RIVAZZURRA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Butterfly - Magotti Odoardo, viale Regina Margherita, 175

RIMINI - VISERBA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Ala - D'Allara Sisto, via Boito, 28.

SAN GIULIANO A MARE

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Speranza - Migani Francesco, viale Carlo Zavagli, 95.

PROVINCIA DI GENOVA

GENOVA - NERVI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Burgi - Bader Emma, via Ardizzone 6.

CAVI DI LAVAGNA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Astoria - Vercellino Goffredo, via Aurelia.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Pieve - Codda Angelo, via Montebello, 17.

MASONE

LOCANDE
Giardino - Pastorino Giuseppina, via Romitorio, 7.

PROVINCIA DI GROSSETO

GROSSETO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Da Beppe all'Ombrone - Biai Giuseppe, viale Matteotti, 40-A

PROVINCIA DI IMPERIA

SAN REMO

LOCANDE
Firenze - Greco Armando, via Marsaglia, 1.

PROVINCIA DI L'AQUILA

OVINDOLI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Monte Velino - Liberatore Luigi, via Faelli.

RIVISONDOLI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Reale - Ramicone Dina, viale Regina Elena, 49.

PROVINCIA DI LA SPEZIA

LA SPEZIA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Tirreno - Della Croce Roberto, viale San Bartolomeo, 7.

PROVINCIA DI LUCCA

PIETRASANTA - Frazione Marina di Pietrasanta

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Ballerini - Politi Elda in Palagi, piazza Carducci, 34

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA
Naviglio - Briganti Lorenzo, viale Roma, 73.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA
Villa Signori - Signori Aldo, via Dalmazia, 23.

VIAREGGIO

ALBERGHI DI PRIMA COTEGORIA
Principe di Piemonte - Avaro Eligio, viale Carducci.

PROVINCIA DI NOVARA

BAVENO

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA
Belvedere - Adami Ercole, corso Garibaldi, 20.

PROVINCIA DI PADOVA

ABANO TERME

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Universal - Pezzato Ida ved. Barillari, via Valerio Flacco, 2

PROVINCIA DI PERUGIA

PERUGIA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Italia - Di Marcantonio Alberto, via Boncambi, 10.

PROVINCIA DI PESCARA

PESCARA

LOCANDE
Stella - D'Ettorre Ignazio, piazza Garibaldi, 43.

PROVINCIA DI PISA

PISA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Bello Sport - Catassi Armando, via Valdagno, 1.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Mascagni - Maccanti Adriana, via Mascagni, 2.

PROVINCIA DI ROMA

ROMA

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA
Le Dalie - Podda Cresta Rita, via della Purificazione, 23.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA
Everest Galanti Egle, via Cavour, 47.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Malta - Abundo Giovanna, via Rattazzi, 65.

PROVINCIA DI SAVONA

ALASSIO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Gallo Nero - Petitti Mario, corso Marconi, 31.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Bel Sit - De Matteis Natalina, via Boselli, 1.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA
Columbia - Bressi Emilia ved. Dolara, corso Marconi, 29.
Eden - Cassinari Giovanni, passeggiata Cadorna
Villa Claudia - Bassetti Gian Enrico, via Dante, 46.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Alla Fontanella Bracco Rosa, via Al Tienna, 17.
Cele - Furiosi Celestina, via Regione Serre, 1.
Giannina - Nattero Ambrosito Mario, via Roma, 46.
Maddalena - Maccagno Vincenzo, via Solva, 1.
Oriente - Sappa Orsola, via Marconi, 28
San Domingo - Gollo Adele in Pacot, via Amerigo Vespucci, 1.
Torino Filippi Maria in Gurgo, via Torino, 18.
Villa Savini - Fioroni Renata, via Aurelia, 5.

ALBENGA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Giardino - Miotti Ulvino, viale Martiri della Libertà.

ANDORA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Ariston - Baldizzone Linda, via Fontana, 37.

CAIRO MONTENOTTE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Stazione - Ivaldi Teresa, via Indipendenza, 8.

CELLE LIGURE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Villa Costa - Vallerga Vittorio, via Monte Tabor, 7.

FINALE LIGURE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Garibaldi - Accinelli Amalia, piazza Vittorio Eman II, 11
Internazionale Trossarello - Leonet Elio, via Concezione.
Nik Barlini Caterina, via Aurelia, 75.
Savoia - Pittalis Antonio, via Molinette
Serenital - Serenari Angiolina ved Vallarino, via Lido, 5.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA
Bon Sejour - Rocca Luigina, via Principessa Jolanda, 42.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Liliana - Canovi Mea, via Ulivi, località Varigotti.
Montecarlo - Masso Giuseppina, via Brunenghi, 7.
Rita - Ferrari Evelina, via Calvisio.
Villa Marina - Aicardi Elvira, via Calvisio
Vittoria - Battaglieri Francesca, via Saccone, 4.

LAIGUEGLIA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Daniele - Daniele Giovanni, via Roma, 6
Fonte del Faro - Lanzani Anna, via Aurelia.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Bellavista Navone Adelaide, via Carmine, 10.
Eden - Ardoini Antonietta, via Roma
Ginevra - Cappato Anna, via Concezione
La Cremonina - Opizzi Fernanda, via Fratelli Musso.
La Perla - Morchio Modesto via Fratelli Musso.
Venezia - Borfiga Arturo, via Roma
Villa Bianca - Noci Italia piazza Ospedale.

LOANO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Freccero - Freccero Agostino, via Pavia, frazione Ciazzi

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Villa Belvedere Sardo Bartolomeo, via Adua, 22.
Villa Gioiosa - Cremona Giuseppina, via Pavia, 18.

PONTINVREA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Zanini - Zanini Emilia, via Giovo, 65.

SPOTORNO

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Sirena - Flavio Franco, via Maremma, 4.
Villa Teresina - Piazzola Antonio, via SS. Annunziata.

VARAZZE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Augustus - Torta Carlo, via Roma, 10.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA
Medusa - Scripanni Vito, via Dante, 90.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
Da Marga Colombo Felice, via Santa Caterina, 24.
La Marinella - Codino Gianfranco, via Garibaldi
Miramare - Massardo Maria, via Genova, 5.
Vezza - Vezza Felicita, via S. Canepa, 2.
Villa Camilla - Ratto Maria Giacomina, via Stazione Elettrica, 6
Villa Rosa - Giusto Rosa, via G. Verdi, 4.

LOCANDE
Adriana - Mazza Fiorentina, viale Matteotti, 102.

PROVINCIA DI SIENA

CHIANCIANO TERME

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Cristallo - Fiorini Angelo, via Lombardia.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA
La Lucciola - Trabalzini Bruna, viale Baccelli, 80.

LOCANDE
Villa Edi - Crociani Erminia, piazza Indipendenza, 5.

CHIUSI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Centrale - Meconcelli Ermanno, piazza Dante Alighieri, 3.

PROVINCIA DI SIRACUSA

SIRACUSA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
Bellavista - Panico Felicetta in Norcia, viale Acradina, 14.

PROVINCIA DI TORINO

TORINO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Asti - Bertoglio Depanis Olimpia, via Nizza, 5.

LOCANDE
Giglio - Fusta Pierino, corso Peschiera, 167.
Gioberti - Gamba Tommaso, via Gioberti, 4.
Rattazzi - Varetto Vittorio, via Rattazzi, 1.
Serena - Mottino Marta, via Maria Vittoria, 2.
Vinzaglio - Bava Giuseppina in Falcione, corso Vinzaglio, 12.

ALA DI STURA

LOCANDE
Ala - Castagneri Giovanni Silla, frazione Villar, 5.

CASTELNUOVO NIGRA

LOCANDE
Al Pino - Oddonetto Lorenzo, piazza Umberto, 7.

MEZZENILE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Stella d'Oro - Geminatti Chiolero Onorina, via Centro, 7.

RORETO CHISONE

LOCANDE
Italia - Ponsat Maddalena, via Roma, 15.

SESTRIERE

LOCANDE
Centro - Mallen Giacomo Antonio Luigi, via Nazionale, 17.

SUSA

LOCANDE
Tre Corone (dipendenza albergo) - Marini Candida vedova Gagnier, corso Stati Uniti

PROVINCIA DI TRENTO

CIMEGO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Alpino - Zulberti Remo, via Balbarone, 4.

FAI DELLA PAGANELLA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Stella Alpina - Weber Bruno, località Villa.

FOLGARIA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Folgaria - Fait Federico, via Colpi.

PIEVE DI LEDRO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Ledro - Daldoss Italo, via Provinciale.

RONCONE

LOCANDE

Roncone - Oliana Faustina, via Nazionale, 8.

TORBOLE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Villa Palma - Tappainer Emma in Bertamini, via Fitta, 2

TUENNO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stella Alpina - Valentini Irma in De Concini, via Vincenzo Maistrelli, 10.

VILLA RENDENA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Dolomiti - Pouli Oliva, via Marconi, 76

TERRITORIO DI TRIESTE

TRIESTE

LOCANDE

Zara - Mihali Maria ved. Petricevich, via C. De Rittmeyer n. 2.

PROVINCIA DI VARESE

VARESE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Morfeo - Cervini Isidoro, via Manzoni, 12.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Riposo (dipendenza) - Praglia Giorgio, via Santuario, 10, località Prima Cappella.

LUINO

LOCANDE

Milano - Francioli Alfredo, via XXV Aprile, 74.

PROVINCIA DI VERCELLI

ALAGNA SESIA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stainer - Stainer Ulderico, località Centro.

PROVINCIA DI VICENZA

VICENZA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Milano - Zampieri Angelo e Carlo, via Stradella dei Servi n. 5.

ASIAGO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Excelsior - Rigoni Maria Giovanna, via Verdi, 3.

VALDAGNO

LOCANDE

Botte d'Oro - Urbani Cesare, via Manin, 6.

(4847)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1959.

Costituzione della Commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1959-1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, concernente la istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, recante modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349;

Vista la legge 11 aprile 1955, n. 294, che apporta ulteriori modificazioni ai predetti decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349, e 2 aprile 1948, n. 583;

Considerato che con il 31 dicembre 1958 i membri nominati con decreto Ministeriale 1° gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1956, registro n. 5 Industria e commercio, sono decaduti per il compiuto triennio ai sensi dell'art. 11 della citata legge 11 aprile 1955, n. 294, e che pertanto occorre provvedere alla costituzione della nuova Commissione per il triennio 1959-1961;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1959-1961.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte di entrambe le sezioni della Commissione consultiva, oltre al capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private, direttore generale dott. Franco Marinone:

A) *In rappresentanza dell'Ispettorato delle assicurazioni private*:

Angela dott. Gaetano, direttore della Divisione danni;

Minieri dott. Michele, direttore della Divisione cauzioni e bilanci;

Mori dott. Milton, direttore della Divisione vita;

B) *In rappresentanza del Ministero del tesoro*:

Baeli dott. Salvatore, componente effettivo;

Diaco dott. Luigi, componente supplente;

C) *In rappresentanza del Ministero delle finanze*:

Gibiino dott. Nicolò, componente effettivo;

Colaci dott. Vincenzo, componente supplente;

D) *In rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni*:

Casali dott. Carlo, direttore generale, componente effettivo;

Cultrera prof. Raffaele, vice direttore generale, componente supplente;

E) *In rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione*:

De Mori prof. Bruno, componente effettivo;

Bastagli dott. Luciano, componente supplente;

F) *In rappresentanza degli agenti di assicurazione*:

Spizzuoco dott. Giovanni, componente effettivo;

Bardoneschi dott. Enzo, componente supplente;

G) *In rappresentanza del personale dipendente dagli Istituti e dalle Imprese di assicurazioni*:

Pantasso dott. Andrea, componente effettivo;
Sorangelo Raffaele, componente supplente;

H) *In rappresentanza dei dirigenti delle Imprese assicuratrici*:

Lamberti Bocconi dott. Alessandro, componente effettivo;
Apollonio dott. Bruno, componente supplente;

I) *In rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni*:

Fantoni dott. Giuseppe, componente effettivo;
Donati dott. Mino, componente supplente;

L) *Competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni*:

Cantelli prof. Francesco Paolo, componente effettivo;
Ottaviani prof. Giuseppe, componente supplente;
Donati prof. Antigono, componente effettivo;
Fanelli prof. Giuseppe, componente supplente.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte della prima sezione della Commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2:

A) *In rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:

Gentile dott. Antonio, componente effettivo;
Fredella dott. Antonio, componente supplente;

B) *In rappresentanza delle Imprese esercenti le assicurazioni sulla vita*:

Melchiori dott. Alberto, componente effettivo;
Fecci Umberto, componente supplente;
Sacerdoti prof. Piero, componente effettivo;
Ancona dott. ing. Alessandro, componente supplente.

Art. 4.

Sono chiamati a far parte della seconda sezione della Commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2 ed oltre al direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, dottor Franco Marinone:

A) *In rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero*:

Lionetti dott. Stefano, componente effettivo;
Vitter dott. Ivo, componente supplente;

B) *In rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

Dandri dott. Luigi, componente effettivo;
Badialetti dott. Mario, componente supplente;

C) *In rappresentanza del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione*:

Fundarò dott. Gioacchino, componente effettivo;
Del Sera dott. Mario, componente supplente;

D) *In rappresentanza del Ministero della marina mercantile*:

Delli Bovi dott. Donato, componente effettivo;
Grandioso dott. Pasquale, componente supplente;

E) *In rappresentanza delle Imprese esercenti le assicurazioni trasporti*:

Fassio rag. Ugo, componente effettivo;
Moretti dott. ing. Franco, componente supplente;

F) *In rappresentanza delle Imprese esercenti le assicurazioni contro i danni*:

De Marchi dott. Sante Bruno, componente effettivo;
Arienti dott. Angelo, componente supplente;
Taccone ing. Annibale, componente effettivo;
Ravenna dott. Diego, componente supplente;

G) *In rappresentanza delle Società di mutua assicurazione*:

Romagnoli dott. ing. Pier Carlo, componente effettivo;
Zanetto dott. ing. Canzio, componente supplente;

H) *In rappresentanza degli industriali*:

Pace dott. Giuseppe, componente effettivo;
Carlizzi dott. Tommaso, componente supplente;

I) *In rappresentanza degli armatori*:

Rositani com.te Teodoro, componente effettivo;
Aghina dott. Giacomo, componente supplente;

L) *In rappresentanza degli agricoltori*:

Pastina avv. Domenico, componente effettivo;
Barbato dott. Rodolfo, componente supplente;

M) *In rappresentanza dei commercianti*:

Andreini rag. Piero, componente effettivo;
Meledandri Enrico, componente supplente;

N) *In rappresentanza della categoria dei dirigenti degli Istituti e delle Imprese di assicurazione*:

Marchegiani dott. Augusto, componente effettivo;
Ciarlini dott. Renato, componente supplente;

O) *In rappresentanza degli agenti degli Istituti e delle Imprese di assicurazione*:

Capocaccia rag. Giulio, componente effettivo;
Barzilai Giuseppe, componente supplente;

P) *In rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni*:

Borioli rag. Giovanni, componente effettivo;
Maglietta dott. Egidio, componente supplente.

Art. 5.

E' incaricato delle funzioni di vice-presidente per la prima e la seconda sezione della Commissione consultiva il direttore generale dott. Franco Marinone.

Art. 6.

Le funzioni di segreteria della Commissione consultiva sono disimpegnate dal dott. Giuseppe Sapienza, segretario effettivo e dai dott. Giovanni Palmieri e dottor Bruno Marino, segretari supplenti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1959
Registro n. 4 *Industria e commercio, foglio n.* 160

(4860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto Presidenziale gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1959
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 245

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è rettificato come è qui di seguito indicato.

« Decreto 1º dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1953, registro n. 77 Presidenza, foglio n. 62, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1953, dispensa 30, pagina 2605 »

IANNARONE Filippo, capitano di fanteria complemento, rettificare:

IANNARONE Filippo, capitano di fanteria in servizio permanente effettivo.

(4776)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcuni terreni in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Con decreto 8 agosto 1959, n. 1136 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni riportati al catasto del comune di Castiglione della Pescaia al foglio n. 91, parti della n. 18 della superficie di Ha. 0,26 70.

(4850)

Sdemanializzazione di terreni in comune di Grosseto. (Rettifica)

Con decreto 6 agosto 1959, n. 908 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze è stato rettificato il precedente decreto interministeriale 4 luglio 1953, n. 667 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 20 ottobre 1953, nel senso che i terreni riportati nel catasto del comune di Grosseto alle particelle nn. 4 e 11 del foglio n. 43 e sdemanializzati con il citato decreto 4 luglio 1953, n. 667, debbono intendersi, essendo stato rilevato che una parte di essi, per Ha. 0,36 46, è ancora utilizzabile ai fini della bonifica, sclassificati per una superficie complessiva di ettari 58 71 90 e non di Ha 59 08 36 come indicato nel ripetuto decreto interministeriale 4 luglio 1953, n. 667.

(4849)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantanove società cooperative di varie Provincie, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1959 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di consumo « Risparmio Bruzio », con sede in Catanzaro, costituita con atto in data 20 novembre 1952, per notaio dott. Antonio Teti;

2) Società cooperativa agricola « Terra e lavoro », con sede in Sant'Anna di Catanzaro (Catanzaro), costituita con atto in data 11 agosto 1950, per notaio dott. Antonio Teti;

3) Società cooperativa di pesca « Pescatori - G. Caprino », con sede in Pizzo Calabro (Catanzaro), costituita con atto in data 11 ottobre 1946, per notaio dott. Di Rosa;

4) Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Passirano (Brescia), costituita con atto in data 28 luglio 1948, per notaio dott. Protasio Zonta;

5) Società cooperativa agricola « Terra e lavoro », con sede in Saletta di Copparo (Ferrara), costituita con atto in data 31 gennaio 1947, per notaio dott. Galileo Intorre;

6) Società cooperativa agricola « Gaetano Saba » con sede in Bultei (Sassari), costituita con atto in data 21 luglio 1945, per notaio dott. Antonio Cocco;

7) Società cooperativa di consumo « Consumo », con sede in Cavallano di Casale d'Elsa (Siena), costituita con atto in data 9 gennaio 1948, per notaio dott. Dario Soldateschi;

8) Società cooperativa edilizia « Anconitana », con sede in Ancona, costituita con atto in data 22 febbraio 1952, per notaio dott. Franco Ricci;

9) Società cooperativa edilizia « La Montagnola », con sede in Sassoferrato (Ancona), costituita con atto in data 28 ottobre 1953, per notaio dott. Paolo Ricci;

10) Società cooperativa edilizia « La Comunale », con sede in Ancona, costituita con atto in data 28 aprile 1952, per notaio dott. Franco Ricci;

11) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra » ora « Domus Dorica », con sede in Ancona, costituita con atto in data 3 maggio 1952, per notaio dott. Chiorrini Giovanni;

12) Società cooperativa agricola « Coltivatori Diretti », con sede in Torella dei Lombardi (Avellino), costituita con atto in data 18 ottobre 1956, per notaio dott. Antonio Gagliardi;

13) Società cooperativa edilizia « Edificatrice Osservanza », con sede in Medicina (Bologna), costituita con atto in data 3 novembre 1954, per notaio dott. Secondo Barisone;

14) Società cooperativa di consumo « Libertà e Lavoro », con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita con atto in data 19 marzo 1945, per notaio dott. Marchiano Francesco;

15) Società cooperativa edilizia « Italia », con sede in Genova, costituita con atto in data 8 agosto 1955, per notaio dott. Giovanni Porcile;

16) Società cooperativa edilizia « Andrea Palladio », con sede in Genova, costituita con atto in data 28 marzo 1955, per notaio dott. Angelo Salina;

17) Società cooperativa edilizia « Entella », con sede in Chiavari, costituita con atto in data 2 maggio 1952, per notaio dott. Andrea Descalzo;

18) Società cooperativa di consumo « La Democratica », con sede in Gaeta (Latina), costituita con atto in data 22 dicembre 1944 per notaio dott. Gaetano di Macco;

19) Società cooperativa di lavoro « Nuova Giulia », con sede in Gaeta (Latina), costituita con atto in data 20 agosto 1948, per notaio dott. Gaetano Di Macco;

20) Società cooperativa di lavoro « Metalmeccanica », con sede in Gaeta (Latina), costituita con atto in data 3 maggio 1950, per notaio dott. Gaetano Di Macco;

21) Società cooperativa edilizia « M.A.P. - Tra appartenenti alla Società Molino e Pastificio Agro Pontino », con sede in Latina Scalo, costituita con atto in data 9 settembre 1948, per notaio dott. Enrico Castellini;

22) Società cooperativa edilizia « A C L I », con sede in Ferriera (Piacenza), costituita con atto in data 22 febbraio 1953, per notaio dott. Giuseppe Giardini;

23) Società cooperativa di lavoro « Fra scaricatori e caricatori », con sede in Pontedera (Pisa), costituita con atto in data 30 settembre 1948, per notaio dott. Orlando Dini;

24) Società cooperativa edilizia San Paolo - per la casa ai lavoratori montalesi, con sede in Montale (Pistoia), costituita con atto in data 28 agosto 1956, per notaio dott. Francesco Caponnetto;

25) Società cooperativa di lavoro « C O S A C. », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 luglio 1946, per notaio dott. Mario Formica;

26) Società cooperativa di lavoro « Esposizione Permanente Ornitologo », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 ottobre 1949, per notaio dott. Vincenzo Colapietro;

27) Società cooperativa di lavoro lavoratori « Sette Colli Costruzioni edili stradali ferroviarie e affini », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 aprile 1946, per notaio dott. Claudio Pierantoni;

28) Società cooperativa agricola « Excelsior », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 ottobre 1946, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

29) Società cooperativa agricola « Ettore Ronconi », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 settembre 1944, per notaio dott. Vincenzo Pompili;

30) Società cooperativa edilizia « La Romana », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 ottobre 1952, per notaio dott. Diego Gandolfo;

31) Società cooperativa edilizia « Eudaxa », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 novembre 1953, per notaio dott. Italo Gazzilli;

32) Società cooperativa di trasporto « Esse CI.TI. », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 gennaio 1945, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

33) Società cooperativa di lavoro « C.E.M. Lavoratori costruzioni in ferro ed affini », con sede in Mira (Venezia), costituita con atto in data 2 agosto 1945, per notaio dott. Domenico Bordieri;

34) Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. », con sede in Arzignano (Vicenza), costituita con atto in data 8 novembre 1946, per notaio dott. Alessandro Pagani;

35) Società cooperativa di consumo « Artigiani », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 29 luglio 1946, per notaio dott. Cibele Jacopo;

36) Società cooperativa di consumo « Popolare commerciale », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 1° febbraio 1947, per notaio dott. Cibele Jacopo;

37) Società cooperativa di lavoro « Berica Sarti», con sede in Vicenza, costituita con atto in data 4 agosto 1947, per notaio dott. Riccardo Benetazzo;

38) Società cooperativa di lavoro « Guglielmo Marconi », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 12 ottobre 1946, per notaio dott. Giuseppe Todescan;

39) Società cooperativa di lavoro « La Ricostruttrice », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 29 agosto 1948, per notaio dott. Amato Pelagatti;

40) Società cooperativa di lavoro « CO.V.AL. », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 16 novembre 1949, per notaio dott. Amato Pelagatti;

41) Società cooperativa di consumo « Tra i rivenditori di giornali e riviste », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 29 ottobre 1949, per notaio dott. Mario Boschetti;

42) Società cooperativa di lavoro « Terrazzieri San Bartolomeo », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 21 luglio 1946, per notaio dott. Amato Pelegatti;

43) Società cooperativa di lavoro « Vetreria cooperativa vicentina », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 26 gennaio 1952, per notaio dott. Luigi Michieli

44) Società cooperativa di lavoro « Lavoratori interni Macello comunale », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 3 agosto 1948, per notaio dott. Silvio Brunelli;

45) Società cooperativa di lavoro « Elettrica vicentina », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 31 marzo 1953, per notaio dott. Giovanni Feriani;

46) Società cooperativa di lavoro « La Berica », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 11 giugno 1947, per notaio dott. Amato Pelagatti;

47) Società cooperativa agricola « Vicentina fra piccoli agricoltori », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 11 agosto 1945, per notaio dott. Giuseppe Todescan;

48) Società cooperativa agricola « Consorzio industrializzazione agricoltura », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 1937;

49) Società cooperativa agricola « Consorzio fra cooperative agricole A.C.L.I. », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 7 marzo 1952, per notaio dott. Amato Pelagatti;

50) Società cooperativa edilizia « Fior di Monte », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 13 settembre 1954, per notaio, dott. Mario Boschetti;

51) Società cooperativa di trasporto « Giovane Italia », con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita con atto in data 12 giugno 1945, per notaio dott. Eugenio Ziliotto;

52) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti fra partigiani e autisti », con sede in Marostica (Vicenza) costituita con atto in data 19 giugno 1945, per notaio dott. Giuseppe Zampieri;

53) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Maragnole », con sede in Maragnole (Vicenza), costituita con atto in data 24 ottobre 1945, per notaio dott. Amato Pelagatti;

54) Società cooperativa di trasporto « C.A.R.P. Autotrasporti fra reduci e profughi d'Africa », con sede in Vicenza, costituita con atto, in data 26 settembre 1946, per notaio dottor Giuseppe Zampieri;

55) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Vincenzo Tasca », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 20 febbraio 1946, per notaio dott. Cibele Jacopo;

56) Società cooperativa mista « Consorzio vicentino di ricostruzione fra sinistrati », con sede in Vicenza, costituita con atto in data 24 luglio 1947, per notaio dott. Antonio Giani;

57) Società cooperativa di consumo « Aurora », con sede in Gallese (Viterbo), costituita con atto in data 2 agosto 1946, per notaio dott. Felice Lazzari;

58) Società cooperativa di consumo « Il Progresso », con sede in Monterosi (Viterbo), costituita con atto in data 25 agosto 1947, per notaio dott. Francesco Fenoaltea;

59) Società cooperativa di consumo « Spondicci Antonio M.C.D.I. », con sede in Tarquinia (Viterbo) costituita con atto in data 29 novembre 1944, per notaio dott. Sconocchia Orazio.

(4735)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1963

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio del buono del Tesoro novennale 5 % 1968.

n. 1.387 di L. 500.000, capitale nominale,

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Napoli, e denunciato smarrito dal sig. Ivo Altei, nato a Vignola (Modena) il 25 dicembre 1908, domiciliato a Chiaiano (Napoli) via XX Settembre n. 26.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 8 agosto 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4662)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data. 15 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: De Mundo Italo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro quinquennali 5 %, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1192 — Data 16 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Prisco Nicola fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, al portatore 7 — Capitale di 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1245 — Data: 22 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Prisco Nicola fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, al portatore 30 — Capitale L 591,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1779 — Data: 31 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Prisco Nicola fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, al portatore 27 — Capitale L 2450.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 8 ottobre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bolzano — Intestazione: Giudilli Luciano fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, nominativi 2 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 11 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Madre Superiora Oliva Virginia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 3 — Capitale L. 27 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 — Data: 19 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Molteni Francesca — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 7 — Capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 19 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Molteni Francesca — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 3 — Capitale L. 23 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 310 — Data: 19 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Molteni Francesca — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 19 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Molteni Francesca — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 12 — Capitale L. 7900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 22 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Siena — Intestazione: Provvedi Ubaldo — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale L. 10 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3146 — Data: 5 dicembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: D G D P Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Fisicaro Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione 3,50 %, al portatore 8 — Capitale L. 15 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3485 — Data: 20 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: D G D P. Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Maglietta Maria — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 15 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 9 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Pescara — Intestazione: De Liso Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione 3,50 %, al portatore 5 — Capitale L. 10 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1372 — Data: 26 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Curti Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione 3,50 %, al portatore 3 — Capitale L. 11 000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 agosto 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 28 agosto 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	651,60	650,30	620,50	650,87	650,50	651,72	650,875	651,70	651,70	651,25
Fr. Sv.	143,75	143,50	143,74	143,7475	143,70	143,75	143,7425	143,80	143,75	143,74
Kr. D.	90 —	89,30	90 —	90,015	89,95	90 —	90,015	90 —	90 —	90 —
Kr. N.	87,08	87 —	87,09	87,025	87,12	87,08	87,09	87,10	87,07	87,07
Kr. Sv.	119,93	119,50	119,93	119,945	119,90	119,94	119,93	119,95	119,93	119,94
Fol.	164,11	164 —	164,12	164,12	164,15	164,12	164,13	164,15	164,11	164,12
Fr. B.	12,41	12,30	12,41	12,4165	12,4125	12,42	12,414	12,42	12,41	12,415
Fr. Fr.	126,56	126,40	126,58	126,5875	126,62	126,60	126,585	126,58	126,66	126,60
Lst.	1742,30	1741,90	1742,40	1742,40	1741,75	1742,24	1742,35	1742,30	1742,22	1742,40
Dm. occ.	148,31	148,10	148,34	148,33	148,30	148,31	148,32	148,32	148,31	148,31
Scell. Austr.	24,05	24 —	24,055	24,0525	24,05	24,05	24,053	24,05	24,05	24,055

Media dei titoli del 28 agosto 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	70,90
Id. 3,50 % 1902	70,45
Id. 5 % 1935	101,65
Redimibile 3,50 % 1934	89,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,70
Id. 5 % 1936	98,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,60

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1959

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,875
1 Franco svizzero	143,745
1 Corona danese	90,015
1 Corona norvegese	87,081
1 Corona svedese	119,937
1 Franco olandese	164,125
1 Franco belga	12,415
100 Franchi francesi	126,586
1 Lira sterlina	1742,375
1 Marco germanico	148,325
1 Scellino austriaco	24,053

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere di artiglieria in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei ragionieri di artiglieria della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi nelle carriere statali.

Visto il decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, concernente la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo dei ragionieri di artiglieria della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di vice ragioniere di artiglieria in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei ragionieri di artiglieria della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza liceale o del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle Amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, che non siano in possesso del predetto titolo, di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il ventottesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93:

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 dicembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo).

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando,

dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite),

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale del personale civile e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 dovranno produrre a seconda dell'Arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi o per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lett. *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovrannno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137 dovrannno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovrannno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla pre-

cedente lett *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, da cui risulti che il 16 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto,

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100, dell'autorità militare competente

Art 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) nel termine perentorio di venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti

1 Diploma originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da L 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art 2

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo,

2 Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art 3

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare,

3 Il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

4 Certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi,

5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale

6 Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art 6 n 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

7. Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L 200,

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina)

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificati di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima),

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana) 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al secondo comma del precedente art 6

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al secondo comma del precedente art 6, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

2) titolo di studio;

3) certificato medico

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti

1) diploma di licenza liceale o del diploma di ragioniere e perito commerciale,

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termine dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma nei locali e nel luogo che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale.

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi a concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei punti riportato nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa varrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superati gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per l'eventuali impegnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1959.
Registro n. 9, foglio n. 250

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

1. *Ragioneria* (generale ed applicata):

a) le aziende e loro classificazioni, il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione, organi amministrativi ed ordinamento degli uffici;

b) le funzioni di controllo;

c) il controllo antecedente, gli inventari suoi fini e specie; ricerca, classificazione descrizione e valutazione di beni patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari;

d) i preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione variazioni e rinnovazione di preventivi;

e) il controllo concomitante e la costruzione dei fatti amministrativi; vigilanza, l'opposizione di interessi, l'uso di documenti e di mezzi automatici;

f) il controllo susseguente: le registrazioni, varie specie di scritture, i conti, le scritture elementari, i sistemi di scrittura, i metodi di registrazione, la scrittura semplice, la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi, la resa dei conti, varie specie di rendiconti, rendiconto patrimoniale economico e finanziario, rendiconti degli agenti, presentazione, pubblicazione, revisione e approvazione dei rendiconti;

g) contabilità speciale di officina per i lavori e valutazione dei manufatti.

2. *Aritmetica finanziaria*

a) misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili;

b) interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi;

c) medie, adeguati e miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi;

d) cambio. Operazioni di cambio diretto ed indiretto. Arbitraggi bancari;

e) conti correnti, semplici, ad interessi e metodi per il relativo assestamento;

f) interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative;

g) annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

3. *Elementi di diritto e di economia politica.*

a) diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica Amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica Amministrazione;

b) economia politica Scuole economiche Concetto di valore economico Fattori della produzione Organizzazione della produzione Scambi Politica economica Credito e banche,

c) elementi di diritto civile Domicilio civile e residenza. Beni immobili Proprietà e possesso Forma ed effetti delle donazioni Obbligazioni e contratti in genere Vendita, permuta, locazione delle opere, mandato, transazione, deposito, fidejussione, prescrizioni,

d) atti di commercio Commercianti. Libri di commercio Obbligazioni commerciali Vendita Società ed associazioni commerciali Institori e rappresentanti Contratto di trasporto Avarie e contribuzioni Fallimento Prescrizione commerciale.

N. B. la durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

Prove orali

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè sulla seguente materia

nozioni di statistica (statistica teoretica, generalità; i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche).

Il Ministro: ANDREOTTI

(4713)

PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto 30 marzo 1958, n. 31612/III San., con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli e per esami a un posto di medico condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1957,

Esaminati i verbali delle operazioni eseguite dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto in data 21 febbraio 1959, n 2761,

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla predetta Commisisone per formulare la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di un posto di medico condotto nel comune di Cinigiano:

1.	Fazzi Alberto	punti	52,457
2	Ibba Alessandro	»	51,049
3	Camarri Enzo	»	48,654
4	Cappelletti Mario	»	47,257
5	Poli Fabio	»	45,325
6	Caiello Pasquale	»	44,079
7	Giubbolini Mauro	»	42,761
8	Benocci Sabatino	»	41,039
9	Valle Gino	»	39,103
10	Valle Paride	»	37,946
11	Orlandi Agostino	»	35,780
12	Malagnino Antonio	»	35,776
13	Lanzillo Elio	»	35,465
14	Savelli Ettore	»	35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Grosseto, addì 11 luglio 1959

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto pari numero in data 11 luglio 1959, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di medico condotto nel comune di Cinigiano,

Rilevato che occupa il primo posto nella graduatoria sud detta il dott Alberto Fazzi,

Considerato che la richiesta del dott. Gino Valle, intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, non è nel caso applicabile perchè il dott Valle occupa un posto di ruolo in qualità di sanitario condotto,

Visto l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott Alberto Fazzi è dichiarato vincitore del concorso sopra indicato e gli viene assegnata la condotta vacante posta nel comune di Cinigiano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Grosseto, addì 22 luglio 1959

Il prefetto. MARCHEGIANO

(4803)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto 30 marzo 1958, n 31611 Div III san., con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli e per esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Esaminati i verbali delle operazioni eseguite dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto in data 21 febbraio 1959, n 2762,

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla predetta Commissione per formulare la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta·

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Santa Fiora e di Sorano:

1	Chelli Annetta	punti	65,654
2	Andrei Maria Domenica	»	54,572
3	Spinelli Mariva	»	52,434
4	De Santis Pia	»	51,015
5	Confettoni Norina	»	50,980
6.	Pastorelli Roberta	»	49,964
7.	Leprai Maria Iosè	»	49,515
8.	Butelli Dorina	»	49,431
9	Mugnai Elvira	»	49,078
10	Cini Vanda	»	48,982
11	Felici Fernanda	»	48,270
12.	Taddei Graziella	»	48,131
13.	Papalini Giuseppina	»	48,095
14.	Bonelli Lida	»	47,489
15.	Giani Marisa	»	45,929
16.	Goracci Nella	»	45,087
17.	Petrini Anna Maria	»	44,210
18.	Negrini Rina	»	43,600
19	Berretti Lina	»	41,496
20.	Confettoni Maria Grazia	»	41,378
21.	Bisconti Ada Anna	»	41,276
22.	De Matteo Concettina	»	39,382
23.	Monti Giuseppina	»	35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Grosseto addì 15 luglio 1959

Il prefetto MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto pari numero in data 15 luglio 1959, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1957,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicato dalle candidate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra specificato e vengono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna di esse segnate:

1) Chelli Annetta: Selva e Cellena nel comune di Santa Fiora;

2) Andrei Maria Domenica: Sorano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 23 luglio 1959

Il prefetto: MARCHEGIANO

(4804)

PREFETTURA DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 8727 Div. III/I del 30 aprile 1959, con il quale venne bandito il concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rieti,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n 854, in data 10 giugno 1955, relativo al decentramento dei servizi sanitari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte dell'ordine professionale interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rieti e di cui al bando in premessa, è così costituita:

Presidente:
Rozera dott Bruno, vice prefetto ispettore.

Componenti:
De Sena dott Michelangelo, medico provinciale;
Pughelli prof. dott. Mario, primario ostetrico ospedale civile di Teramo,
Frasca dott. Giorgio, ostetrico ospedale civile di L'Aquila,
Granati Tomassina, ostetrica condotta.

Segretario:
Cicala dott Ercole, consigliere di prefettura

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Rieti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rieti, e per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura.

Rieti, addì 11 agosto 1959

Il prefetto SABINO

(4857)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 16604 in data 27 maggio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Campobello di Licata, Cattolica Eraclea e di Licata,

Visto il proprio decreto n. 16606 in data 27 maggio 1959, con cui è stato provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che il dott Lauricella Paolo ha rinunciato al conferimento della nomina ad ufficiale sanitario del comune di Cattolica Eraclea,

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del concorso ed all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario, secondo l'ordine della graduatoria e la indicazione delle preferenze,

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott Cammalleri Giuseppe, nato il 14 settembre 1928, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del comune di Cattolica Eraclea

E' fatto obbligo al suddetto di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto

L'ufficiale sanitario predetto che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito, sarà dichiarato rinunciatario a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Agrigento, addì 13 agosto 1959

Il prefetto: FONTANA

(4858)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

Con decreti n 5070 e n 5071 del 30 luglio 1959 sono state costituite le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario rispettivamente dei comuni di Butera, Campofranco, Gela, Marianopoli e Niscemi, bandito con decreto n 584 del 7 febbraio 1959, nonché [illegible] comuni di Riesi e Sommatino, bandito con decreto n 48[illegible] del 29 gennaio 1959

Le anzidette Commissioni sono costituite come segue.

a) Rovella dott Salvatore, vice prefetto ispettore,

b) Petragnani prof Giovanni, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Catania,

c) Signorelli prof. Saverio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Catania,

d) Broccio dott Letterio, medico provinciale superiore;

e) Margani dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Caltanissetta,

f) Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione della prefettura di Caltanissetta.

p *Il medico provinciale* SCHILLACI

(4856)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.